

DOCUMENTO “SCHEMA DI CONTRATTO”
--

ATVO S.p.A.

CONTRATTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FERMATA STAZIONE

.....

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, l'anno, il mese di, il giorno, in San Donà di Piave, tra:

- il Sig., nato a (), il,
il quale interviene nel presente atto, in qualità di della Società ATVO S.p.A., con sede in (30027) San Donà di Piave, Piazza IV Novembre n. 8, codice fiscale e partita IVA Autorizzato in forza di, per brevità di seguito indicata ATVO S.P.A.;

E

- il Sig., nato a (), il,

il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma in qualità di, con sede in (), Via n., partita IVA Per brevità di seguito indicata come Società,

Premesso che:

- ATVO S.p.A. risulta essere società conduttrice della Autostazione
-
-

Tutto ciò premesso,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ATVO S.p.A., a mezzo del suo rappresentante, come sopra debitamente costituito, autorizza, con sede in, Via

..... n....., per quanto di competenza, ad effettuare la fermata presso la Stazione, al marciapiede n., come da planimetria allegata, per la linea, nonché ad usufruire dei servizi della Stazione Sita in Via, n..... consistenti: nell'informazione oraria e tariffaria, esposizione orari nonché illuminazione, pulizia e manutenzione del marciapiede/stallo assegnato.

PATTI:

La Società si obbliga;

1. a versare entro 60 gg data fattura fine mese, il pedaggio, pari attualmente a euro + IVA, fermo restando l'aggiornamento annuale ISTAT (a decorrere dal 01 luglio di ogni anno), per ogni arrivo e per ogni partenza presso la stazione Autolinee, come da orario ufficiale presentato ad ATVO S.p.a. In caso di ritardato pagamento verrà applicato un tasso di interesse legale di mora ai sensi del D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i.. La Società dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. La Società dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. ATVO S.p.A., a norma di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 suddetta, comunica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato a pagamenti da effettuare in relazione al presente contratto sono le seguenti coordinate bancarie:;
2. la Società si obbliga a comunicare a ATVO S.p.A. ogni variazione dell'orario ufficiale già trasmesso, tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore;
3. a corrispondere a saldo con il pagamento della fattura in scadenza, quanto dovuto in relazione ai passaggi occasionali e/o effettuati a seguito di eventuale modifica all'orario ufficiale o al programma di esercizio o per qualsiasi altra motivazione;
4. a comunicare tempestivamente ogni variazione di denominazione/ragione sociale;
5. a non ostacolare il normale funzionamento della Stazione e ad usufruire dei servizi di stazione nel migliore dei modi e con la diligenza del buon padre di

famiglia, ed in particolare a non occupare e/o intralciare con cose o persone le aree di Stazione, ad effettuare regolari manovre e operazioni di scarico/carico dei passeggeri e bagagli, nonché a non indugiare nella sosta presso il marciapiede/stallo individuato;

6. a osservare rigorosamente il “Regolamento per l’esercizio della Stazione” allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale ed, altresì, ad attenersi alle disposizioni impartite da ATVO S.p.A.

PENALI

- a) per ogni giorno di ritardo nella comunicazione delle variazioni di orario troverà applicazione una penale di euro
- b) in caso di comprovate violazioni alle regole di cui al punto 5 dei patti del presente contratto troverà applicazione una penale da euro a euro

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ATVO S.p.A. si riserva la facoltà, di risolvere di diritto il presente contratto in caso di gravi violazioni da parte della Società al corretto vivere civile nell’area di Stazione, in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché in caso di mancato pagamento dei pedaggi a seguito di espresso sollecito scritto da parte di ATVO S.p.A., salvo prova di maggior danno.

RECESSO

Le parti potranno recedere dal presente contratto con lettera raccomandata, da inviarsi con un preavviso di almeno 15 giorni, per i seguenti motivi:

- la Società, nel caso di revoca della concessione e nel caso di sopravvenuta inutilità della prestazione;
- ATVO S.p.A. nel caso di sopravvenuta inutilità della prestazione e/o di ragioni di riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico di persone.

DURATA

Il presente contratto decorre dal con scadenza al espressamente rinnovabile di anno in anno previa richiesta

scritta della Società, da inviarsi almeno 30 gg. prima della scadenza tramite lettera raccomandata.

SPESE

Si intendono a totale carico della Società tutte le eventuali spese derivanti dal presente contratto, comprese quelle di registrazione in caso d'uso.

REFERENTE ATVO S.p.A.

L'orario ufficiale nonché qualsiasi altra comunicazione dovrà essere inviata all'Ufficio Programmazione di ATVO S.p.A. (fax....., email) con indicazione in oggetto "Transiti in Autostazione".

DISPOSIZIONI FINALI

In attuazione delle disposizioni di cui al Modello 231 adottato dalla società ATVO S.p.A. per la prevenzione dei reati previsti nel D.Lgs. n. 231/01, la Società dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione dei propri dipendenti e amministratori, perché non siano poste in essere condotte, commissive e/o omissive, da cui possano derivare responsabilità penale e civile propria e di ATVO S.p.A., anche a titolo di concorso. A tal fine, la Società dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 adottato da ATVO S.p.A., reperibili sul sito www.atvo.it.

Si conviene che la violazione da parte della Società, o del suo personale, delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel Modello 231 costituirà grave inadempimento che abilita l'altra parte alla risoluzione unilaterale del contratto da esercitarsi mediante lettera raccomandata a.r. e/o PEC contenente la sintetica indicazione delle cause del recesso, con l'effetto di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

La Società si impegna a comunicare senza indugio tramite lettera raccomandata a.r. e/o pec qualsiasi fatto contrario ai principi etici nonché il venir meno a una delle condizioni o presupposti alla base della stipulazione del presente contratto. La Società dichiara e garantisce infine di adottare un sistema di qualifica dei propri fornitori/collaboratori e, comunque, ogni precauzione utile al fine di evitare che questi ultimi si rendano responsabili di azioni riprovevoli quali, ad esempio, lo

sfruttamento del lavoro e di quello minorile, la ricettazione, il riciclaggio, l'assunzione lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, atti di corruzione verso la P.A. e privati, condotte in violazione delle norme dettate in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro nonché di quelle relative alla tutela dell'ambiente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ATVO S.p.A.

Per la Società

A norma dell'art. 1341 c.c. la Società dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole vessatorie: tasso di interesse e automatico aggiornamento tariffa; penali; risoluzione di diritto; recesso; disposizioni finali.

Per la Società